

Novità del mese di settembre 2013

DECRETO “ DEL FARE “ D.Lgs. 69/13

I documento di valutazione dei rischi interferenziali - DUVRI

Nella prima versione D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro committente, nel caso di affidamento di lavori, servizi all'interno della propria azienda **doveva promuovere** la cooperazione ed il coordinamento tra i vari datori di lavoro elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori.

Il successivo D.Lgs. 106/2009 aveva introdotto l'**esclusione dell'obbligo** della redazione del DUVRI nel caso dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture nonché dei lavori o dei servizi non superiori a due giorni riferiti alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell'intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell'opera o dei lavori derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata (un anno solare).

Il decreto legge n. 69/2013 ha esteso il periodo di **esclusione dall'obbligo** a dieci uomini-giorno, ferma restando l'inesistenza dei rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici.

È opportuno ricordare che per uomini-giorno è intesa l'entità presunta dei lavori, servizi e fornitura rappresentato dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori.

Inoltre **obbligo** a nominare un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento tra i diversi datori di lavoro coinvolti nell'appalto.

Questo incaricato deve essere in possesso di formazione, di esperienza e di competenza professionale (almeno tipiche di un preposto) che deve avere conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale appropriata.

Notifiche e comunicazioni all'organo di vigilanza competente per territorio

La semplificazione degli obblighi di comunicazione ha interessato anche quelle di esposizione professionale ad agenti chimici, esposizione anomala ad agenti cancerogeni, esposizione ad amianto, la dispersione nell'ambiente di un agente biologico; in questi casi le comunicazioni possono essere effettuate invia telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Cantieri temporanei o mobili

È stato ampliato l'elenco dei lavori ai quali non sono applicate le disposizioni specifiche contenute nel Capo I, Titolo IV, vale a dire le disposizioni contenute negli artt. da 89 a 104.

L'art. 32, decreto legge n. 69/2013, ha aggiunto i piccoli lavori la cui durata presunta **non è superiore a dieci uomini giorno**, finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, sempre che non comportino lavori edili ma non delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Modifiche al D.P.R. n. 1124/1965

È stato abrogato l'art. 54 che aveva previsto la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, da parte di tutti i datori di lavoro, dell'avvenuto infortunio con prognosi superiore a due giorni per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore ai trenta giorni.

È rimasto l'obbligo di procedere, su richiesta dell'infortunato o di un superstite o dell'INAIL entro quattro giorni dalla presa visione

- La natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
- Le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura dello stesso, anche in riferimento a eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione;
- La natura e l'entità delle lesioni;
- Lo stato dell'infortunato

L'esperienza ha dimostrato l'intento di promuovere una cultura della salute, della sicurezza e della legalità del lavoro e di favorire un clima partecipativo che trovi concretizzazione nel documento di valutazione dei rischi e nel miglioramento dei sistemi di gestione aziendali considerando la sicurezza come indicatore di "qualità" di impresa. E questo anche a sostegno di valori fondamentali quali la tutela della salute e sicurezza nel lavoro ma anche per la lotta contro la concorrenza sleale.

I consulenti di *ENGINEERING & SERVICE* e *MEDICINA del LAVORO* sono a disposizione.

Per ulteriori ragguagli :

info@engservice.eu

info@medlav.net